

IMPOSTE INDIRETTE

Cessioni multiple di quote sociali: registro per ogni trasferimento

di **Maria Paola Cattani**

Le **cessioni di quote sociali verso uno o più cessionari**, benché siano **contenute in unico atto**, costituiscono disposizioni negoziali che **rilevano autonomamente ai fini** dell'applicazione dell'imposta di **registro**, perché costituiscono negozi collegati che contengono interessi immediati ed autonomamente identificabili, da assoggettare distintamente ad imposta.

È quanto affermato dalla [Risoluzione n. 35/E del 02.04.2014](#) che, citando la recente giurisprudenza di legittimità a proprio favore, ribadisce che le cessioni di più quote sociali da parte di più alienanti, benché contenute in un unico documento, conservano una propria ed autonoma rilevanza giuridica in quanto **disposizioni negoziali non necessariamente derivanti le une dalle altre, con la conseguenza che ciascuna di esse deve essere assoggettata ad autonoma imposta di registro**.

La tesi solitamente sostenuta dai contribuenti, prima in sede di richiesta di registrazione ed in sede contenziosa poi, di converso, eccepisce invece che **l'art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986**, prevedendo l'applicazione dell'imposta in misura fissa agli *"atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società..."*, sancisce l'applicabilità di un'unica imposta, sul presupposto che la stessa costituisce una **"tassa d'atto" riferita allo strumento** giuridico utilizzato, che, pertanto, assume **rilievo in quanto "unico documento"**, indipendentemente dal numero di negozi che vi siano contenuti.

Tale impostazione riflette infatti i due differenti **presupposti di imposizione** su cui si fonda l'imposta di registro:

- l'uno collegato all'individuazione di una manifestazione di **capacità contributiva**, come imposta sul **negozio giuridico**;
- l'altro collegato al principio per cui la registrazione, **avendo finalità di pubblicità**, vada tassata in base al documento che deve essere registrato (**imposta d'atto**), che è scisso da ciò che sottende all'atto medesimo oggetto di registrazione, poiché ciò che si **retribuisce**, di fatto, è il **servizio di registrazione** che viene prestato.

L'Agenzia delle entrate aveva fornito un'interpretazione orientata alla **tassazione plurima già con la R.M. n. 225/E/2008**, a sostegno della quale la Risoluzione di ieri cita ora recenti **ordinanze della Corte di Cassazione**, tra le quali la n. 3300 del 19.02.2015, la n. 23518 del 05.11.2014, la n. 22899 del 29.10.2014, la n. 19245 e n. 19246 del 11.09.2014.

Queste pronunce, ai fini dell'individuazione della tassazione applicabile, esaminano la

distinzione tra “negozio complesso” e “negozi collegati”.

Il “**negozio complesso**”, infatti, è caratterizzato da una **causa unica** poiché soggiace ad un **vincolo di connessione** o compenetrazione “*in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico*” ed è pertanto corretto che sia assoggettato ad un'unica imposta in virtù del comma 2 dell'art. 21 TUR.

Di converso, i “**negozi collegati**” sono negozi distinti ed autonomi, realizzati in base ad “*interessi immediati ed autonomamente identificabili*”, da assoggettare distintamente ed autonomamente ad imposta ai sensi del comma 1 dell'articolo 21, in quanto il **vincolo di connessione** che giustifica la tassazione unica **non deve emergere o dipendere per volontà delle parti**, bensì deve essere, “*con carattere di oggettiva causalità, connaturato (...) alle convenzioni stesse*”.

La Risoluzione cita quindi alcune **specifiche ipotesi**, esaminate in singole ordinanze della Cassazione, che integrano la sussistenza di **collegamento negoziale** tra distinte pattuizioni. Risulta assoggettabile a tante imposte fisse di registro, quanti sono i negozi ivi contenuti, l'atto contenente:

Numero cessioni quote	Numero cedenti	Numero cessionari
Molteplici	Molteplici	Molteplici
Molteplici	Molteplici	Singolo
Singola	Singolo	Molteplici

Citando nuovamente quanto espresso nella Risoluzione n. 225/E/2008, quindi, l'Agenzia afferma che “*la ratio sottesa all'**articolo 11 della tariffa**, tesa ad assoggettare a tassazione l'atto di trasferimento delle quote sociali **indipendentemente da ogni valutazione in ordine all'effettiva capacità contributiva** delle parti contraenti - con conseguente applicazione dell'imposta di registro in **misura fissa** - **non legittima una deroga ai principi generali** dettati in materia di interpretazione degli atti che contengono più disposizioni, la cui disciplina si ricava dal combinato disposto degli **articoli 20 e 21 del TUR**, non compatibile con la tesi prospettata nell'interpello, incentrata sull'unicità dello strumento giuridico utilizzato.*”

Eppure, tale orientamento contrasta con la pretesa della stessa **Agenzia**, la quale, **in altre occasioni, ha invece ritenuto che** dovesse corrispondersi una sola imposta fissa, in ragione dell'unico documento sottoposto a registrazione, qualora per ciascuna delle disposizioni negoziali contenute nel medesimo atto l'imposta di registro, dovuta in misura proporzionale, sia inferiore all'importo minimo fissato dalla legge, con la motivazione che “*qualora l'imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all'importo minimo di legge ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione l'imposta di registro deve essere corrisposta in misura fissa una sola volta, in quanto **la formalità della registrazione, alla quale va sottoposto il contratto contenente più disposizioni e per l'esecuzione***”

della quale il legislatore ha previsto un importo minimo, è unica” (R.M. n. 272/E/2008).